

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 26-5840

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato per il 2016 per il personale dirigente trasferito nel ruolo regionale separato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che:

- con legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 sono state riordinate le funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- l'art. 1, comma 96 lett. A) della L. 56/2014 stabilisce che il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge 56/2014;
- l'art. 12 della sopracitata legge regionale n. 23 ha previsto che al personale trasferito si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014.
- l'Amministrazione regionale ha effettuato nel 2016 una prima quantificazione dei fondi accessori distinti, suddivisi per il personale di ciascun ente sulla base delle ricognizioni effettuate dalle singole province, con atti formali e dati comunicati, riassunti con D.G.R. n. 36-4510 del 29/12/2016, successivamente aggiornati con D.G.R. 23-5077 del 22.5.2017 a seguito trasmissione di nuovi dati da parte di alcune amministrazioni;
- la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale delle categorie in data 12 settembre 2017 hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto decentrato per il personale dirigente trasferito nel ruolo regionale separato ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/2015, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del CCNL 22.2.2006 e dagli artt. 40 e 40 bis del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., l'ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposite relazioni "illustrativa" e "tecnico-finanziaria" è stata inviata al Collegio dei revisori, istituito con l.r. n. 8 del 7 maggio 2013;
- il Collegio dei Revisori, in data 13/10/2017 ha formulato il proprio parere sull'ipotesi di contratto decentrato di che trattasi (agli atti della Direzione Segretariato generale).

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del CCNL del 22.2.2006 e agli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., di autorizzare la

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato per l'anno 2016 per il personale dirigente trasferito nel ruolo regionale separato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, al fine si possa provvedere alla quantificazione e corresponsione al personale dirigente della retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del CCNL del 23.12.1999 spettante per l'anno 2016.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 22.2.2006 e degli artt. 40 e 40 bis del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato per l'anno 2016 per il personale dirigente trasferito nel ruolo regionale separato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, come risultante dall'ipotesi sottoscritta in data 12 settembre 2017, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22 del 12 ottobre 2010.

(omissis)

Allegato



**IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2016
PER IL PERSONALE DIRIGENTE TRASFERITO NEL RUOLO REGIONALE SEPARATO
AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA L.R. 23/2013**

In data 12/9/2017 si sono riunite la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale, area dirigenziale, in rappresentanza del personale dirigente trasferito nel ruolo regionale separato ai sensi dell'art. 12 comma 3 della l.r. 23/2015 ed hanno sottoscritto la presente ipotesi di contratto decentrato.

Premesso che:

occorre provvedere per l'anno 2016 alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del CCNL del 23.12.1999 al personale dirigente trasferito in Regione Piemonte proveniente dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino e transitato nel ruolo separato ai sensi della l.r. n. 23 del 29.10.2015;

vista la l.r. n. 23/2015, con la quale sono state riordinate le funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 56/2014;

visto l'art. 1, comma 96 lett. A) della L. 56/2014 con cui si dispone, in sintesi, che:

- il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata;
- le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario;
- le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale;
- la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della L. 56/2014.

L'Amministrazione regionale ha effettuato nel 2016 una prima quantificazione dei fondi accessori distinti, suddivisi per il personale di ciascun ente sulla base delle ricognizioni effettuate dalle singole province, con atti formali e dati comunicati, riassunti con D.G.R. n. 36-4510 del 29.12.2016, successivamente aggiornati con D.G.R. 23-5077 del 22.5.2017 e a seguito trasmissione di nuovi dati da parte di alcune amministrazioni;

Visto il contratto decentrato per la dirigenza regionale del 12 settembre 2017, che prevede due clausole specificamente destinate alla destinazione dei fondi di cui all'art. 96, lett. a) della legge n. 56/2014, destinati al trattamento accessorio del personale dirigente trasferito dalle province ed all'attribuzione del trattamento economico accessorio ai dirigenti trasferiti a seguito del conferimento di incarichi di responsabilità di struttura nelle more della definizione contrattuale prevista per legge.

Ferma restando che la sottoscrizione in via definitiva della presente ipotesi di accordo è subordinata a conforme autorizzazione della Giunta Regionale alla delegazione trattante di parte pubblica.


     

quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano su quanto segue:

- 1) per l'anno 2016, primo anno di attuazione del riordino delle funzioni delle Province, il trattamento accessorio attribuito al personale dirigente trasferito nel ruolo regionale separato di durata transitoria è finanziato con le risorse individuate nel prospetto allegato al presente contratto, come desunto dalle più recenti quantificazioni fornite allo stato attuale dagli enti. Sono fatte salve eventuali integrazioni di risorse per l'anno 2016 comunicate successivamente da parte degli enti stessi, nonché i possibili effetti di interventi normativi o contrattuali nazionali sulle modalità applicative di cui all'art.1, comma 96 lett. a) della L.56/2014;
- 2) al personale dirigente sono riconosciuti per l'anno 2016 e fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al prossimo contratto nazionale, i compensi degli istituti accessori in godimento alla data di trasferimento, salvo gli eventuali casi di novazione contrattuale individuale;
- 3) il compenso relativo agli istituti del trattamento accessorio di risultato è erogato negli importi in godimento individuati in base alle clausole e alle risorse dei più recenti contratti decentrati degli enti di provenienza come trasmessi dagli stessi;
- 4) il personale riallocato nelle strutture regionali viene valutato con la metodologia applicata ai dirigenti del ruolo ordinario, mentre la valutazione del personale in posizione di distacco ai sensi dell'art.12 della l.r. n. 23/2015 e la relativa quantificazione degli importi sono di competenze dei rispettivi enti di assegnazione, secondo le relative metodologie.

In analogia con quanto previsto dal contratto decentrato per la dirigenza regionale del 2016 le parti danno infine atto che al termine del processo di costituzione in corso confluiranno nel fondo posizione-risultato della dirigenza gli specifici fondi di cui all'art. 96, lett. a) della L. n. 56/2014, destinati al trattamento accessorio del personale dirigente trasferito dalle province, mantenendone la loro specificità.

Nelle more della definizione contrattuale prevista per legge, a seguito del conferimento di incarichi di responsabilità di struttura a dirigenti provenienti dai ruoli provinciali, il trattamento economico accessorio, posizione e risultato, trova prioritaria collocazione nel fondo corrispondente a quello dell'ente di provenienza. Nel fondo regionale della dirigenza trova collocazione l'eventuale parte eccedente la retribuzione accessoria già in godimento al momento del trasferimento, derivante dalla collocazione di tali dirigenti nella struttura organizzativa regionale. La copertura economica della spesa è ugualmente attribuita ai rispettivi capitoli di riferimento.

Torino, 19 settembre 2017

Letto, confermato e sottoscritto

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Direttore della Direzione Segretariato Generale

Michele PETRELLI

[Redacted signature box]

2

Il Dirigente della **Struttura temporanea** "Semplificazione e completamento del percorso di attuazione della L.R.23/2015"

Ezio ELIA _____

La Responsabile del Settore **Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale**

Francesca RICCIARELLI _____

Il Responsabile del Settore **Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del Personale**

Fulvio MANNINO _____

Il Responsabile del Settore **Organizzazione e Pianificazione delle Risorse umane**

Andrea DE LEO _____

DELEGAZIONE SINDACALE

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

CSA _____

DI.RER _____

**FONDI RISORSE DECENTRATE PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE
AI SENSI DELL'ART 1 C 96 LETT A) L. n. 56/2014**

provincia di provenienza	posizione	risultato	totale
ALESSANDRIA	42.851,00	16.062,64	58.913,64
ASTI	45.022,51	9.004,50	54.027,01
BIELLA			0,00
CUNEO	157.000,00	49.610,24	198.783,40
NOVARA	32.966,44	14.968,48	47.934,89
C.M. TORINO	198.992,00	11.502,00	210.494,00
VCO	84.178,82	16.835,76	101.014,58
VERCELLI	74.743,90	12.361,40	87.105,30
Totale	635.754,67	130.345,02	758.272,82